

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

(81^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifica degli articoli 2, 9, 13 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti » (2317) (D'iniziativa dei senatori Buizza ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1084, 1091, 1092
BATTISTA	1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092
BERLINGIERI, relatore	1085
CAPALOZZA	1086
GRAMEGNA	1092
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	1089, 1090, 1091, 1092
TERRACINI	1087, 1089

« Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo » (2413) (D'iniziativa dei deputati Resta e Brusasca) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1079, 1081
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	1080
ROMANO, relatore	1080

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Gramagna, Jodice, Latini, Magliano, Monni, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio, Sand e Terracini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cornaggia Medici è sostituito dal senatore Battista.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mannironi.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Resta e Brusasca: « Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo » (2413) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati Resta e Brusasca: « Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O M A N O , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge ha per oggetto la tutela del titolo e della professione di geologo. Viene precisato che il titolo di geologo spetta a coloro che sono in possesso del titolo valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione,

L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.

L'articolo 3 contiene una elencazione delle varie attività della professione di geologo:

a) esecuzione di rilevamenti e studi geologici, anche attinenti al catasto minerario;

b) rilevazioni e consulenze geologiche riguardanti il suolo ed il sottosuolo ai fini di opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;

c) indagini geologiche relative alla sistemazione di versanti vallivi, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;

d) rilevazioni geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;

e) indagini geologiche relative a giacimenti minerari;

f) indagini geologiche relative ai materiali da costruzione;

g) indagini geologiche nel campo agrario;

h) indagini geologiche connesse con la arte militare;

i) ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico.

Viene, inoltre, precisato che la elencazione delle molteplici attività non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie.

Al Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi è affidata la conservazione dell'albo da rivedersi ogni due anni.

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei geologi, che vigila per la tu-

tela dell'ordine professionale, adotta i provvedimenti disciplinari ed amministra i beni di pertinenza dell'Ordine.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché in materia disciplinare ed elettorale possono essere impugnate dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la loro residenza con ricorso alla Commissione centrale costituita presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di questa fanno parte un magistrato di grado non inferiore a magistrato di Cassazione, che ha le funzioni di Presidente, il capo dell'Ufficio delle professioni presso il Ministero; due componenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'industria e del commercio e dal Ministro della pubblica istruzione; nove geologi eletti dagli iscritti nell'albo dei geologi.

Premesso quanto innanzi, il vostro relatore propone l'approvazione del disegno di legge in questione.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Data la particolare situazione in cui si trova attualmente il Parlamento, mi rendo perfettamente conto che non è il caso di apportare emendamenti al disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, dal momento che tutto ciò potrebbe pregiudicare l'approvazione definitiva.

Non posso, tuttavia, fare a meno di rilevare che il presente disegno di legge è incompleto e che, pertanto, avrà bisogno in seguito di essere integrato, perchè possa essere definitivamente regolata tutta la materia relativa all'ordinamento professionale dei geologi.

Si nota, tra l'altro, anche una anomalia nella strutturazione dell'ordine stesso; il provvedimento in esame, infatti, prevede, oltre il Consiglio nazionale dell'Ordine, una Commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, composta di magistrati e di funzionari, la quale è nominata con decreto del Capo dello Stato.

Tale Commissione, in effetti, è un organo che non esiste in nessuno degli altri ordinamenti professionali: ora, è evidente che tutto questo porta a diversificare di molto l'ordinamento dei geologi da quello delle altre professioni.

Comunque, siccome — ripeto — spero che il presente disegno di legge possa trovare un'ulteriore integrazione da parte del futuro legislatore, non mi oppongo a che il Senato approvi il provvedimento stesso nel testo nel quale fu approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Titolo professionale.

Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

(*E approvato*).

Art. 2.

Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo.

Per l'esercizio della professione di geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il geologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

(*E approvato*).

Art. 3.

Oggetto della professione.

Formano oggetto dell'attività professionale del geologo:

a) l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;

b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;

c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;

d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;

e) le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;

f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;

g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;

h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;

i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, nè pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

(*E approvato*).

Art. 4.

Albo ed elenco speciale dei geologi.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.

(È approvato)

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale.

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo;

e) avere la residenza in Italia.

(E approvato).

Art. 6.

Iscrizione all'albo di professori universitari e liberi docenti.

All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole geologica.

Possono altresì essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attività di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.

(È approvato).

Art. 7.

Iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero.

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per la iscrizione all'albo di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di geologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

(È approvato).

Art. 8.

Ordine nazionale dei geologi.

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei geologi ed eleggono il Consiglio nazionale dell'Ordine.

(E approvato).

Art. 9.

Attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funziona-

mento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonchè l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.

(*È approvato*)

Art. 10.

Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la loro residenza, con ricorso alla Commissione centrale per i geologi di cui all'articolo 12.

(*È approvato*)

Art. 11.

Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Se non è in grado di funzionare, se — chiamato all'osservanza dei propri doveri — persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi.

Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.

(*È approvato*)

Art. 12.

Commissione centrale.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per i geologi. Essa sarà composta:

a) di un magistrato di cassazione che ha le funzioni di presidente,

b) del capo dell'Ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha funzioni di vice presidente;

c) di due componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'industria e commercio e dal Ministro della pubblica istruzione;

d) di nove geologi eletti dagli iscritti nell'albo dei geologi.

Non possono far parte della Commissione predetta gli eletti al Consiglio nazionale.

La Commissione è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e commercio e della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 13.

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei geologi.

(*È approvato*)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14.

Pratica professionale.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

(È approvato).

Art. 15.

Laureati in ingegneria, scienze naturali, fisica e chimica.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica, in chimica, i quali dimostrino di avere esercitato effettivamente come attività esclusiva o almeno prevalente per almeno 5 anni l'attività che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(E approvato).

Art. 16.

Norme regolamentari.

Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Buizza ed altri: « Modifica degli articoli 2, 9, 13 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti » (2317)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Buizza, Vecellio, D'Albora, Angelilli e Battista: « Modifica degli articoli 2, 9, 13 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2317, osserva che esso non soddisfa, sul piano della certezza della legge, le esigenze di una chiarificazione dei rapporti tra ente (Cassa architetti e ingegneri), assistiti e terzi, soprattutto tenendo conto che questi rapporti hanno per oggetto controprestazioni di ordine parafiscale (diritti e contributi dovuti da utenti delle prestazioni dei detti professionisti ad integrazione delle entrate della Cassa di previdenza).

In ordine all'articolo 1 del disegno di legge, si è d'accordo sull'opportunità di dare mandato ad altro ente per le prestazioni dell'assistenza malattia, che sarebbero troppo onerose se direttamente prestate dalla Cassa architetti e ingegneri. Ma non si può parlare, per l'assistenza malattia, di assistenza volontaria, come non si può parlare di una convenzione con definizione di oneri da stipulare con altro Ente, quando non si conosce il numero degli assistibili.

Ne consegue l'opportunità di modificare gli articoli 1, 2 e 3 sostituendo alla formula "facoltativa" la formula della obbligatorietà e della generalità dell'assistenza malattia da prestarsi a tutti gli iscritti.

L'articolo 1 dovrebbe pertanto essere così modificato:

“ La Cassa inoltre affida ad Enti pubblici e privati l'assistenza malattia per i propri iscritti e familiari a loro carico, stipulando apposita convenzione e determinando il contributo dovuto dagli iscritti a copertura dei relativi oneri ”.

Negli articoli 2 e 3 dovrebbero essere, poi, sopresse le parole: “ che ne facciano domanda ”.

In ordine all'articolo 4, che vuole dare interpretazione autentica all'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa di previdenza architetti ed ingegneri, la norma interpretativa non chiarisce i termini del rapporto di contribuzione, sia in ordine agli atti, che costituiscono il presupposto del contributo, sia in ordine all'entità del contributo.

Quanto sopra posto alla cortese attenzione della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare per la parte di competenza ».

BERLINGIERI, *relatore*. Onorevoli colleghi, in data 4 marzo 1958, venne promulgata la legge n. 179, la quale istituiva la Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

La Cassa ormai funziona da oltre un anno, ma durante il suo funzionamento sono sorti alcuni problemi che è assolutamente necessario risolvere per rendere più efficiente il funzionamento della Cassa medesima.

In buona sostanza, quindi, il presente disegno di legge non fa altro che perfezionare quelle che erano le norme già stabilite dalla legge 4 marzo 1958, n. 179.

Il titolo della citata legge è il seguente: « Istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti »; senonchè, nel testo definitivamente approvato dal Parlamento, nulla si dice per quanto riguarda in particolare l'assistenza, che al contrario è vivamente richiesta dagli iscritti.

L'articolo 2 della legge istitutiva della Cassa viene modificato aggiungendo un nuovo capoverso nel quale è detto che la Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti può affidare ad uno degli istituti, che hanno

già una appropriata organizzazione, l'assistenza malattia per gli iscritti che ne facciano domanda.

A tal proposito, vi è da rilevare che la Commissione finanze e tesoro ha manifestato alcune perplessità relativamente all'inciso « che ne facciano domanda », non vedendosi la ragione per la quale l'assistenza dovrebbe essere facoltativa e non obbligatoria.

Ora, tale assistenza deve essere facoltativa — come giustamente mi faceva osservare il senatore Battista — per il semplice motivo che la categoria professionale degli ingegneri ed architetti si articola in liberi professionisti e in dipendenti da amministrazioni. Lo stabilire, pertanto, l'obbligatorietà per detta assistenza comporterebbe una confusione, in quanto dovrebbero essere soggetti all'assistenza anche gli ingegneri e gli architetti dipendenti da altre amministrazioni, i quali già beneficiano di altra assistenza da parte appunto degli enti da cui dipendono.

Relativamente, poi, all'aggiunta apportata all'articolo 2, per un necessario coordinamento, è indispensabile modificare anche gli articoli 9 e 13 della legge istitutiva, al fine di sottoporre la convenzione da stipularsi con l'ente assistenziale prescelto, prima al parere del Comitato nazionale dei delegati e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Come è noto, inoltre, le entrate della Cassa sono costituite da due fonti: la prima è un contributo diretto da parte degli iscritti, la seconda un contributo a carico di coloro che si avvalgono dell'opera di ingegneri ed architetti.

Tale contributo, in base alla più volte citata legge n. 179, non può essere superiore all'uno per mille dell'importo dell'opera e deve essere corrisposto al momento del rilascio dell'atto amministrativo che approva o autorizza o concede la esecuzione delle opere di competenza degli ingegneri ed architetti.

Nel nuovo testo dell'articolo 24, relativo appunto a tale contributo, predisposto dal presente disegno di legge, viene precisato invece che quando si tratta di produzione industriale il contributo viene ridotto allo

0,25 per mille dell'importo risultante sul fatturato di ogni fornitura, essendo eccessivamente oneroso il contributo previsto precedentemente.

Per tali motivi, ritengo che il disegno di legge, così come è articolato, possa essere senz'altro approvato dalla Commissione.

CAPALAZZA. Ritengo opportuno precisare, così come è stato fatto dall'onorevole relatore, che il contributo dello 0,25 per mille deve essere considerato non sulla parcella, ma sull'importo risultante dal fatturato di ogni fornitura in caso di prodotti industriali.

Desidero, comunque, rilevare che, mentre per tutti gli altri professionisti vi è sempre qualcuno che contribuisce, per gli avvocati questo non si verifica mai.

BATTISTA. Dal momento che fui io, durante la passata legislatura, il presentatore del provvedimento con il quale si istituiva la Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti, potrei forse dare qualche ulteriore chiarimento al riguardo.

Praticamente, la Cassa trae i suoi cespiti nel seguente modo: un contributo versato dagli iscritti, i quali mensilmente pagano una certa quota, e un contributo versato dalla collettività. Per collettività si è inteso tutti coloro che si avvalgono dell'opera degli ingegneri e degli architetti per la collaborazione ed esecuzione di progetti, di competenza dei medesimi.

Nella legge approvata dal Parlamento alla fine della passata legislatura, il contributo da parte di coloro che allora erano chiamati committenti non poteva essere superiore all'uno per mille.

Tale disposizione, però, ha determinato varie difficoltà: se è giusto, infatti, il versamento di tale contributo dell'uno per mille sull'importo di ogni singola opera per garantire una certa pensione agli ingegneri ed architetti, d'altro canto non sarebbe stato giusto che lo stesso contributo dell'uno per mille dovesse essere versato anche per opere cosiddette ripetute, cioè le opere dell'industria meccanica o elettromeccanica eccetera.

Giustamente, pertanto, hanno protestato le industrie per l'elevatezza del contributo che dovrebbero pagare.

Il presente disegno di legge, di conseguenza, mentre da un lato mantiene il contributo dell'uno per mille del costo dell'opera eseguita una sola volta, riduce allo 0,25 per mille quello delle opere ripetute.

In definitiva, si è voluta riconoscere una giustificata riduzione alla produzione industriale.

La legge istitutiva, inoltre, stabilisce che quando per un'opera non è richiesta la presentazione di un preventivo di spesa, la valutazione deve essere fatta dal « pubblico ufficiale » anche tale disposizione ha comportato delle difficoltà, derivanti dal fatto che non si sapeva come individuare il pubblico ufficiale, il quale può essere anche non competente a giudicare il valore e il costo di un'opera. Per tale motivo, dal momento che in genere, per esempio, per le opere di edilizia il pubblico ufficiale che rilascia lo atto di approvazione non è un funzionario tecnico, ma amministrativo del Comune, per la determinazione del costo dell'opera si propone che venga istituita una Commissione prefettizia, presieduta dal Prefetto o da chi ne fa le veci e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Presidente dell'Ordine provinciale degli ingegneri, dal Presidente dell'Ordine regionale degli architetti. Di detta Commissione faranno altresì parte il Delegato provinciale ingegnere e il Delegato regionale architetto della Cassa, un rappresentante della Camera di commercio e un rappresentante delle categorie industriali interessate. Tali Commissioni prefettizie determinano le mercuriali del costo dell'opera, le quali poi vengono rese esecutive con decreto del Prefetto, provincia per provincia.

Inoltre, l'articolo 24 della predetta legge n. 179 stabiliva che il committente doveva assicurarsi del pagamento del contributo all'atto del rilascio del documento di approvazione, autorizzazione e concessione. In pratica, però, sono sorte alcune difficoltà in quanto gli atti amministrativi che vengono rilasciati dalle pubbliche amministrazioni

ni non si limitano soltanto ad approvazioni, autorizzazioni o concessioni, ma altri tipi di atti sono necessari per alcune opere. Si è ritenuto, pertanto, opportuno aggiungere anche le omologazioni e i collaudi e, infine, ad evitare qualsiasi ulteriore contestazione, sono state aggiunte le parole « e qualsiasi altro atto amministrativo ».

È sparita, poi, anche la parola « committenti » la quale nell'ambito della pubblica amministrazione aveva dato luogo a numerosi inconvenienti.

Il committente di un'opera pubblica, in fatti, è il Ministero dei lavori pubblici o una Amministrazione dello Stato, così come quello di un'opera eseguita da un Ente pubblico e il Comune o la Provincia o altro; dal momento che tali Enti non avevano la possibilità in bilancio di pagare i contributi di cui trattasi, perchè questo avrebbe costretti ad inserire un articolo speciale in bilancio, si è precisato che detti contributi verranno pagati dall'esecutore dell'opera all'atto della firma del contratto o della firma del rilascio dell'atto amministrativo.

Tale innovazione è stata introdotta al fine di non gravare il bilancio dello Stato di spese per le quali sarebbe stato difficile reperire i fondi.

Secondo alcuni si tratta di un trasferimento di pagamento: per esempio anzichè pagare direttamente il Comune, paga l'esecutore, il quale evidentemente metterà questo pagamento a carico del lavoro e, conseguentemente, farà un ribasso minore di quello che farebbe se non dovesse fare questo versamento.

Dal punto di vista pratico, dal momento che il contributo in questione è molto modesto, questa piccolissima percentuale va a sparire nella infinità di oneri dei quali viene gravato la Società o il privato che assume l'esecuzione di un'opera.

Con l'introduzione di tale modifica, si è voluto, pertanto, facilitare lo Stato e le amministrazioni locali nel pagamento di tali contributi, in modo che non abbiano cioè oneri diretti.

Per quanto si riferisce all'assistenza, ritengo che l'argomento sia stato sufficiente-

mente chiarito dalla brillantissima relazione fatta dal senatore Berlingieri e che, quindi, non vi sia nulla da aggiungere, anche in considerazione del fatto che la Commissione finanze e tesoro ha espresso in proposito parere favorevole, nonostante che abbia rilevato che a suo parere l'assistenza dovrebbe essere obbligatoria.

Gli estensori del parere, evidentemente, non hanno tenuto conto del fatto che — come è stato già rilevato dall'onorevole relatore — un certo numero di ingegneri e di architetti già gode dell'assistenza da parte di altri enti.

In definitiva, è stato seguito lo stesso principio che si è seguito nella istituzione della Cassa del Senato, la quale, di fatto, è volontaria, dal momento che alcuni senatori beneficiano già dell'assistenza da parte di altri enti.

FERRACINI. Il presente disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, mira ad apportare dei perfezionamenti che si dice suggeriti dall'esperienza alla struttura della legge n. 179, istitutiva della Cassa di assistenza e previdenza per gli ingegneri ed architetti.

Tra i proponenti del disegno di legge vi è, appunto, il senatore Battista, che nella Cassa ricopre la funzione di Presidente. Nessuno, quindi, meglio di lui, avrebbe potuto dare le necessarie indicazioni e i chiarimenti sul testo presentato.

Tuttavia, desidero fare un'osservazione sulla proposta di riduzione dall'uno per mille allo 0,25 per mille del contributo per la produzione industriale in serie di oggetti per i quali è necessario l'apporto di un ingegnere.

A questo proposito, faccio presente che da lungo tempo ho presentato un'interrogazione al Ministro incaricato della vigilanza sulla Cassa. Indubbiamente, se avessi avuto la risposta che ho più volte sollecitata, in questo momento potrei meglio esprimere le mie opinioni.

Comunque direi che c'è da sperare che la diminuzione di percentuale proposta non si traduca per la Cassa stessa in una diminuzione di entrata, che renda poi difficile la

corresponsione agli aventi diritto della pensione e delle altre assistenze.

E chiedo se non sarebbe nella logica delle cose ridurre piuttosto il contributo per le opere eseguite una volta tanto. Mi pare infatti che l'imprenditore che produce un oggetto che viene moltiplicato e, quindi, molte volte venduto, realizza molte volte un guadagno sfruttando così replicatamente il lavoro dell'ingegnere.

Ora si propone che colui che si fabbrica una casa ricorrendo all'opera di un architetto paghi l'uno per mille sull'opera, mentre l'industriale che si avvale della collaborazione di ingegneri per produrre un'automobile, che verrà poi riprodotta a migliaia di esemplari, paghi lo 0,25 per mille.

Per quale motivo?

Entrano qui in causa, è vero, anche piccole aziende e piccoli imprenditori, ai quali è bene riservare un trattamento di favore; ma che dire delle aziende colossali, che sono poi quelle che assorbono nella misura più larga il lavoro degli ingegneri? Per queste ultime nulla giustifica una diminuzione della percentuale originariamente stabilita. I calcoli compiuti al tempo della presentazione della legge istitutiva della Cassa erano certamente accurati, precisi, e rappresentavano il frutto di lunghi studi. Non riesco a spiegarmi come nel corso di appena due anni si sia giunti a ritenere che si debba apportarvi un mutamento così grande. Tuttavia, ammessa l'opportunità di accedere ad una modificazione, si potrebbe tutt'al più considerare la possibilità di ridurre ugualmente allo 0,50 per mille il contributo sia per le opere, sia per la produzione industriale in serie. In tal modo si farebbe pagare all'industria una percentuale adeguata e, nel contempo, si eviterebbe di far gravare su coloro che utilizzano l'ingegnere per le opere il peso maggiore per una provvidenza assistenziale e mutualistica giustamente disposta per soddisfare esigenze degli ingegneri e degli architetti.

Non vorrei — seppure le firme autorevolissime dei proponenti del disegno di legge debbano di per sé escluderlo — che vi fosse nell'odierna proposta il riflesso di pressioni

che siano state esercitate dai maggiori gruppi industriali, i quali anche in questo campo cerchino di sottrarsi all'adempimento di un loro dovere sociale.

Per le altre parti del disegno non ho obiezioni da muovere.

B A T T I S T A . Si può rispondere abbastanza semplicemente alle osservazioni fatte dal senatore Terracini.

Nel regolamento di attuazione della legge istitutiva, infatti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, veniva già prevista una riduzione per le opere ripetute, riduzione che adesso si è voluta concretare nella percentuale dello 0,25 per mille che io ritengo già sufficientemente elevata.

Si può dire che, in base a calcoli attuariali, tenuto conto della riduzione prevista dal regolamento di attuazione, si aveva un determinato gettito, il quale certamente è inferiore a quello che si avrà con la riduzione allo 0,25 per mille stabilita dal presente disegno di legge: è evidente, quindi, la Cassa ne ricaverà un sensibile vantaggio.

Il motivo per il quale si è introdotta una riduzione nei confronti delle opere ripetute è da ricercarsi nel fatto che si è partiti sempre dal concetto che viene tassato quello che è il lavoro proprio dell'ingegnere o dello architetto che si trasforma poi in opera.

Ora, quando si tratta soprattutto di una opera dell'industria meccanica o elettromeccanica, sono molti che contribuiscono alla sua formazione: fisici, periti, ingegneri. La presenza di questi ultimi è preponderante ma non esclusiva, così come lo è viceversa per la progettazione di un'opera sola.

Se si ritornasse, pertanto, all'1 per mille o si accettasse la proposta del senatore Terracini di ridurre il contributo per tutti allo 0,50 ne deriverebbe un gravame veramente notevole per l'industria, soprattutto se si considera che una volta che l'ingegnere e con lui tutto l'ufficio tecnico ha eseguito il progetto, l'oggetto viene riprodotto in infinite copie senza più alcuna fatica da parte dell'ingegnere stesso.

Si tratta soprattutto di una ragione di equità, che venne presa in considerazione anche in sede di Ministero del lavoro: è per

tale motivo che nel regolamento di attuazione venne stabilita la possibilità di una riduzione per le industrie, riduzione che ora si è ritenuto opportuno inserire più concretamente in una legge, per rendere maggiormente obbligatorio il pagamento del contributo da parte delle industrie stesse. Posso comunque assicurare alla Commissione che dai calcoli attuazionali eseguiti risulta una ripartizione sufficientemente equa del contributo a carico dell'industria manifatturiera, e di quello a carico dell'industria edilizia, che in definitiva si può considerare la maggior produttrice di opere uniche.

Non vi è alcuna intenzione di favorire una determinata categoria a detrimento di una altra.

TERRACINI. Voglio fare un'osservazione pregiudiziale, in risposta a quanto ha testè detto il senatore Battista e, cioè, sono assai stupito che in un regolamento di attuazione, sia pure emanato dal Presidente della Repubblica, si sia così profondamente modificata una precisa disposizione di legge!

BATTISTA. E, appunto, per tale ragione, che si è ritenuto opportuno trasferire tale disposizione nel presente disegno di legge.

TERRACINI. Nella interrogazione che a suo tempo presentai al Ministro competente mi stupivo già che ci si fossero permesse certe strane libertà nell'attuazione della legge istitutiva della Cassa. Devo ora constatare che si è ancora proceduto con tale metodo! Infatti, se nella legge era stabilito che il contributo dovesse essere dell'uno per mille, come ci si è autorizzati ad apportare una riduzione in sede di regolamento?

D'altra parte se — stando a quanto ha affermato il senatore Battista — in base alla proposta in esame, si incasserà più di quanto non si sia incassato finora, ciò sta a significare che per intanto si era scesi anche al di sotto dello 0,25 per mille per la produzione industriale.

Ripeto che gli argomenti addotti dal senatore Battista non mi convincono. Il fatto che l'ingegnere, che ha contribuito alla produzione di un oggetto, non partecipi poi alla sua moltiplicazione non esclude che l'imprenditore non continui a profittarne. È lo stesso principio che regola i diritti d'autore. Lo scrittore preleva la sua quota su ogni copia del suo libro venduta. Nè ciò rappresenta un arricchimento illecito, secondo una considerazione del senatore Battista.

Di fatto il concorso dell'ingegno si trasferisce di volta in volta ad ogni nuova riproduzione dell'oggetto che non sarebbe possibile se non vi fosse il modello originario. La moltiplicazione dell'oggetto comporta dunque la moltiplicazione del contributo.

Se si pensa che l'uno per mille per le opere inciderà non solo sulle autostrade, che esigono spese di centinaia di miliardi, ma sulle modeste casette familiari costruite a costo di infiniti sacrifici, appare ingiusto ancora più conservare tale aliquota proprio mentre si propone di abbassare allo 0,25 per mille la percentuale a carico di chi moltiplica il suo guadagno moltiplicando le riproduzioni dell'oggetto prodotto.

Ragionevole dunque mi sembra la proposta transazionale che ho formulato, di diminuire il contributo ugualmente allo 0,50 per mille, il che costituisce un alleviamento per tutti. In caso contrario si leveranno alte le lamentele di coloro che pagando sempre, come fino ad ora, l'uno per mille vedranno sgravati gli altri dei tre quarti del contributo.

Ripeto in conclusione che non sono favorevole all'attuale formulazione dell'articolo 4.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Devo dichiarare che in linea di massima non faccio alcuna riserva nè alcuna opposizione all'approvazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente disegno di legge.

Prima di esprimere, però, un giudizio definitivo sull'articolo 4, approfittando della presenza del senatore Battista che fu il proponente della legge istitutiva della Cassa e che ora è uno dei proponenti il disegno di

legge in esame, vorrei formulare a lui un quesito per avere al riguardo qualche chiarimento.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del provvedimento in questione, nella sua prima parte, recita: « Nel caso di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, se l'opera o i lavori vengono eseguiti per mezzo di appalto o di concessione amministrativa, il contributo alla Cassa è dovuto prima della stipulazione del relativo contratto ed è a carico dell'assuntore dei lavori o del concessionario »: ora, tale dizione modifica sostanzialmente l'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, in quanto tende a trasferire l'onere del pagamento del contributo dalla pubblica Amministrazione al privato che diventa assuntore dei lavori o concessionario.

A questo proposito, desidero sapere se tale disposizione vale anche per quell'opera la cui progettazione sia stata eseguita da ingegneri dipendenti dalla pubblica Amministrazione, cioè da quegli ingegneri che non hanno diritto a fruire dei benefici previdenziali della Cassa: se così fosse, infatti, mi parrebbe che in tal modo si viene ad adottare una norma, a mio parere, nè giusta, nè equa, dal momento che del lavoro eseguito da dipendenti della pubblica Amministrazione verrebbero ad approfittare i liberi professionisti con il percepire a favore della propria Cassa il contributo dei primi che, in quanto dipendenti della pubblica amministrazione, godono già di altra assistenza da parte dell'Ente da cui dipendono e — ripeto — non fruiscono di conseguenza dei benefici della Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

BATTISTA. L'osservazione fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato ha, indubbiamente, la sua importanza.

Da parte nostra si è sempre sostenuto che il contributo in questione è un contributo della collettività e che, quindi, tutti dovrebbero pagarlo perchè non vi è alcuna correlazione tra iscritti e contributo sull'opera: in proposito, però, vi è anche un parere del Consiglio di Stato che esclude dal pagamento di questa percentuale tutti quei lavori che

vengono eseguiti su progetti fatti direttamente dalla pubblica Amministrazione con il proprio personale. Il parere del Consiglio di Stato coincide, quindi, con quello espresso dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

Si tratta, comunque, di una questione ancora *sub iudice*; poichè questo stesso parere, fatto esaminare da giuristi, è stato ritenuto non propriamente giusto: come è noto, d'altra parte, nelle discussioni di carattere giuridico sovente avviene che giuristi anche illustri siano di parere contrario su un determinato argomento!

Ad ogni modo, al momento attuale, la Cassa non percepisce contributi da parte di quelle Amministrazioni che fanno dei progetti con il proprio personale.

La questione, comunque, dovrà essere esaminata in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato. L'articolo 4, in effetti, lascia completamente libera la discussione di principio impostata dal Sottosegretario di Stato: io stesso, dato che al riguardo vi è da una parte un parere del Consiglio di Stato e dall'altra un giudizio pendente presso il Consiglio di Stato circa l'esatta interpretazione della legge, ho preferito che la questione non venisse toccata, predisponendo una dizione che non stabilisce nulla di definitivo in proposito.

L'articolo 4, nella dizione prevista dal disegno di legge al nostro esame — ripeto — non si pronuncia su tale questione, che indubbiamente è molto discutibile.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ringrazio il senatore Battista per le spiegazioni fornitemi, tuttavia non posso fare a meno di rilevare che, in tal caso, il suo punto di vista non è esattamente interpretato dal testo attuale del provvedimento, in quanto non vi sarebbe nulla da obiettare se si dicesse che la questione è ancora *sub iudice*, ma al contrario la formulazione dell'articolo è talmente generica che la questione viene nel disegno di legge stesso del tutto superata nel senso che per qualsiasi lavoro dato in appalto o in concessione amministrativa l'assuntore del lavoro o il concessionario è obbligato prima della stipulazione del contratto

a pagare il contributo in qualunque caso, anche se il progetto è stato eseguito da un ingegnere della pubblica Amministrazione.

B A T T I S T A . L'ultimo comma dell'articolo 4 non introduce alcuna innovazione rispetto all'articolo 24 della legge n. 179, il quale neppure specificava se si trattasse di dipendenti della pubblica Amministrazione o di altro. Tale articolo, infatti, al primo comma, recita:

« All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali è richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti, in base alle leggi, decreti e regolamenti, è dovuto, a cura dei committenti, un contributo che sarà versato alla Cassa e che non potrà essere superiore all'uno per mille del costo della opera ».

Nonostante questa dizione, però, dalla quale risulta evidente che tutti dovrebbero pagare, la questione è stata ugualmente sollevata ed io ho voluto lasciarla impregiudicata, non ritenendo opportuno risolverla né in senso positivo, né tanto meno in senso negativo, poichè — ripeto — si tratta di un contributo della collettività, che non è legato all'iscritto e perchè di conseguenza, a mio parere, tutte le opere da chiunque progettate dovrebbero pagare.

M A N N I R O N I, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il silenzio, però, porterà in sede di applicazione della legge alla conclusione che qualunque appalto di opera pubblica deve pagare il contributo, sia che il progetto relativo sia stato fatto da un libero professionista, sia che sia stato fatto da un tecnico dipendente dalla pubblica Amministrazione.

Io mi preoccupo di ciò non tanto perchè desidero andare contro gli interessi della Cassa, quanto perchè ho la preoccupazione di tutelare gli interessi della pubblica Amministrazione. Infatti, anche se nell'articolo in discussione è previsto un trasferimento di oneri a carico dell'assuntore del lavoro o del concessionario, tutti i concorrenti alle gare terranno conto anche del pagamento

del contributo alla Cassa che dovranno effettuare e, quindi, la riduzione sui prezzi base d'asta anzichè essere fatta per una determinata somma, sarà fatta per quella somma meno l'uno per mille dovuto alla Cassa per gli ingegneri ed architetti.

Quindi, praticamente, i costi degli appalti delle opere pubbliche verranno ad essere maggiorati di detto contributo, anche se a pagarlo saranno gli assuntori dei lavori o i concessionari.

Ritengo, pertanto, che il concetto espresso dal senatore Battista, che cioè la questione resta impregiudicata, debba essere in qualche modo trasfuso nel disegno di legge in esame, perchè altrimenti non sorgerà alcuna questione: chiunque dovrà pagare il contributo di cui trattasi, senza alcuna possibilità di equivoco.

P R E S I D E N T E . A me pare che, nel discutere il testo di un disegno di legge, non sia possibile riconoscere che si debbono ulteriormente chiarire dei principi in esso contenuti, i quali, quindi, rimangono impregiudicati. Noi abbiamo, infatti, il dovere e il diritto di precisare cosa vogliamo effettivamente stabilire!

B A T T I S T A . La Commissione è sovrana e potrà, quindi, decidere al riguardo quello che riterrà più opportuno.

Per quanto mi riguarda, però, ritengo che effettivamente, anche in base a calcoli attuariali svolti a suo tempo, nella legge istitutiva si intendeva che per tutte le opere, da chiunque progettate, si dovesse pagare il contributo, senza fare alcuna distinzione tra chi era iscritto e chi non era iscritto alla Cassa. Pertanto, se si volesse chiarire la questione, tale chiarimento dovrebbe essere nel senso che anche per le opere progettate da coloro che non sono iscritti alla Cassa deve essere pagato il contributo.

Al contrario, non ho voluto inserire tale principio nel provvedimento in quanto al riguardo, come ho già detto, i pareri sono discordi: devo insistere, però, nel dire che è fuori discussione che quando la Cassa venne istituita l'intenzione era che tutti pagassero.

Per quanto si riferisce all'obiezione sollevata dall'onorevole Sottosegretario di Stato, devo, inoltre, precisare, che lo Stato non progetta niente o quasi niente (i suoi tecnici, infatti, svolgono quasi sempre soprattutto opere di direzione dei lavori e non di progettazione) perchè non ha il personale sufficiente.

D'altra parte, l'uno per mille è una cifra talmente irrisoria, rispetto a tutto il complesso degli oneri che l'assuntore ha distinti nel capitolato, che nel calcolo generale viene quasi del tutto a sparire. Lo Stato, pertanto, non ha nè direttamente, nè indirettamente alcun onere, sia pure minimo.

Insisto ancora una volta, comunque, nel concetto che il pagamento del contributo deve essere effettuato per tutte le opere, comprese quelle progettate da pubblici funzionari.

GRAMIGNA. Noi avvocati saremmo lieti se anche nei nostri confronti si applicasse lo stesso principio.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Al testo del disegno di legge relativo all'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori era stato proposto un emendamento in base al quale il contributo a favore della Cassa stessa doveva essere pagato anche dagli avvocati dipendenti dalla pubblica Amministrazione.

La Commissione finanze e tesoro, però, ha respinto l'emendamento in quanto non vi è la copertura necessaria.

BATTISTA. Ma in questo caso la copertura esiste!

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La questione è sorta proprio da parte della pubblica Amministrazione; ed il Consiglio di Stato è stato richiesto di un parere dal Ministero dell'interno.

BATTISTA. Io comunque, insisto nella mia interpretazione che debbano essere tutti a pagare, e su questo era basata la

Cassa di previdenza, anche perchè tutto ciò comporta un tale disturbo per compiere tutti i controlli, che non è opportuno agire diversamente. In futuro potrebbe verificarsi anche un danno per i liberi professionisti, perchè, per non pagare la modesta cifra dell'uno per mille, la pubblica Amministrazione sarebbe indotta ad aumentare le progettazioni.

A mio avviso, pertanto, quella interpretazione dell'estensore del parere è illegittima, ed è stata giudicata illegittima anche dai competenti in questa materia.

Prego pertanto di precisare nel senso da me interpretato, cioè che tutti debbono pagare. Se noi facessimo un calcolo di quali introiti in meno deriverebbero alla Cassa qualora non pagassero, la somma ammonterebbe a 24 milioni, perchè il Ministero dei lavori pubblici non esegue lavori su progetti dei propri dipendenti.

PRESIDENTE. Ma le provincie?

BATTISTA. L'introito per la Cassa sarebbe piccolo, ma porterebbe grande confusione.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Propongo di introdurre un emendamento che precisi: « nel caso di Amministrazioni od Enti pubblici, salvo che i progetti siano stati eseguiti da dipendenti dell'Ente che amministra, eccetera ».

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, propongo di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta. Nel frattempo, riasamineremo un poco questo punto onde poter prendere una decisione nella prossima seduta.

Se non si fanno osservazioni, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari